

TAR Emilia Romagna Parma sez. I 13/6/2018 n. 160

Procedure selettive: regole sull'orale

CONCORSO – PROCEDURA SELETTIVA – MOBILITÀ TRA ENTI – DIRIGENTE – PROVA ORALE – ILLEGITTIMITA’.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 319 del 2017, proposto da:
Claudio M., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando, Valentina De Sanctis e Amalia Marotta, domiciliato presso l'indirizzo PEC indicato in atti
contro

Comune di F., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rutigliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, Borgo S.Brigida, 1
per l'annullamento

- del verbale n. 1 della Commissione esaminatrice per la Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno ed indeterminato mediante mobilità fra enti (art. 30 DLGS 165/2001) del Comune di F. del 27.10.2017, dell'esito di detta procedura, nonché della determinazione dirigenziale n. 851 del 4.11.2017 con cui il dirigente dei servizi amministrativi del Comune di F. ha approvato tale verbale;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi la nota prot. 3765 del 25/10/2017 del Presidente della Commissione suddetta nonché, ove occorra e per quanto di ragione, il bando per la copertura di 1 posto di dirigente amministrativo mediante la suindicata procedura prot. 29427 del 23.8.2017 ed infine il bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Dirigente Amministrativo da assegnare al Comune di F./ Settore Amministrativo pubblicato il 13.12.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di F.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2017, Claudio M. ha chiesto l'annullamento degli atti con cui il Comune di F. ha concluso negativamente la procedura selettiva di cui in epigrafe, senza consentirgli di presentarsi, per il colloquio orale, in un giorno diverso e successivo, rispetto a quello stabilito all'atto della convocazione.

In particolare, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per violazione della disposizione - contenuta sia nel d.P.R. n. 487 del 1994 che nel regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di F. - secondo cui deve intercorrere un intervallo temporale di almeno venti giorni tra data di convocazione e data di svolgimento della prova orale.

Si è costituito il Comune convenuto, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la Sezione ha accolto la proposta domanda cautelare. La causa è stata infine discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 23 maggio 2018.

Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione per mancata notificazione del ricorso ad un controinteressato.

Il Comune convenuto sostiene infatti che dagli atti impugnati sarebbe stata evincibile la presenza di un soggetto che aveva interesse diretto e contrario all'annullamento dell'atto con cui la procedura pubblica era stata dichiarata deserta.

Tale soggetto era identificabile, secondo l'amministrazione, in un altro candidato che era stato in precedenza escluso dalla procedura medesima, per avere proposto domanda oltre i termini.

L'eccezione è infondata. Una volta maturata l'esclusione, il presunto controinteressato era da considerarsi alla stregua di un "quisque de populo", rispetto alla specifica procedura pubblica. Permaneva, pertanto, soltanto un interesse di fatto a che la procedura stessa potesse andare deserta, al fine di potere poi ripresentare domanda.

Tuttavia, poiché il vizio di legittimità è maturato all'interno della procedura stessa, soltanto i soggetti che ancora potevano trarre dal percorso procedimentale un vantaggio effettivo possedevano un titolo giuridicamente tutelato per eventualmente contrastare l'iniziativa giurisdizionale del ricorrente.

Al momento della conclusione della procedura, peraltro, nessuno, a parte l'unico soggetto ammesso alla stessa, poteva fondatamente contrastarne gli esiti. D'altra parte, anche da un punto di vista formale, l'atto che ha concretizzato la lesione del M., rendendola attuale, ovvero l'approvazione dell'esito della procedura selettiva, non conteneva alcuna menzione del presunto controinteressato.

Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto già evidenziato dalla Sezione in fase cautelare.

Sussiste infatti il rilevato vizio di violazione di legge inerente alla omessa convocazione del candidato per il sostenimento della prova orale almeno venti giorni prima della prova stessa. Ne consegue che tutti gli atti successivi – in presenza di una espressa e motivata domanda di rinvio del colloquio orale da parte del M. – sono da ritenersi affetti da illegittimità derivata, ivi compreso il nuovo bando per l'assegnazione del posto da dirigente.

In particolare, il Collegio rileva che la norma che garantisce al candidato un tempo minimo di venti giorni per la “preparazione” del colloquio nelle selezioni pubbliche – oltre ad essere direttamente applicabile alla fattispecie in esame, per il rinvio della disciplina di tale fattispecie alle norme sovraordinate, tra cui, appunto, il regolamento dei servizi e degli uffici del Comune di F. e il d.P.R. n. 487/1994 – afferisce ad una garanzia procedimentale che è direttamente funzionale all’interesse del partecipante al corretto e trasparente svolgimento della procedura stessa.

Né è possibile che tale garanzia venga limitata o addirittura cancellata dalle generiche esigenze di celerità provenienti dalla formulazione del bando – o peggio ancora dall’interpretazione dello stesso che ne faccia la Commissione esaminatrice – in quanto i principi di economicità e di trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica trovano contemperazione, nei casi dubbi, dalle scelte espressamente effettuate dal legislatore.

Nel caso in esame, pertanto, esistendo la norma generale – così come recepita anche dal regolamento interno del Comune –, che, come detto, impone all’amministrazione di far decorrere almeno venti giorni tra comunicazione della data del colloquio e giorno di svolgimento del colloquio stesso, e in presenza di una formale e giustificata (ma non sarebbe stata in realtà nemmeno necessaria la giustificazione, per i motivi appena chiariti) richiesta di rinvio della prova orale, la Commissione non aveva altra scelta che quella di rispettare il termine regolamentare, da ritenersi prevalente, in quanto espressione di un principio garantito esplicitamente dal legislatore, su ogni diversa disposizione del bando in ordine alla “finestra” temporale di svolgimento della procedura selettiva.

D’altra parte, la data di svolgimento del colloquio orale non era stata specificata nel bando e soltanto la presentazione senza formulazione di riserve del candidato alla data prestabilita per il colloquio stesso avrebbe potuto sanare, secondo giurisprudenza costante, la ravvisata illegittimità procedurale.

Il provvedimento conclusivo della prima procedura selettiva e l’atto con cui ne è stata indetta un’altra avente lo stesso oggetto devono dunque essere annullati, con conseguente obbligo della Commissione esaminatrice di riconvocare il ricorrente per il sostenimento della prova orale, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali applicabili al caso di specie.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Sezione di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente a rifondere le spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi €1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Marco Poppi, Consigliere

Roberto Lombardi, Primo Referendario, Estensore